

# ***Materiali di documentazione***

- a cura della **FISAC-CGIL** in UniCredit –

## ***Approfondimenti sulle Intese di Gruppo del 2 aprile 2020:***

**n.6**

**Il Fondo di Solidarietà di settore  
e le sue tipologie di "prestazioni",  
con riferimento alle agevolazioni all'esodo  
previste dall'Accordo del 2 aprile 2020 sulle  
ricadute nel perimetro Italia del Piano Team 23**



## Sommario:

| ARGOMENTO                                                                                                                                                                                            | PAGINA         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Presentazione</b>                                                                                                                                                                                 | <b>pag. 2</b>  |
| Uno sguardo al «Fondo di Solidarietà di settore»                                                                                                                                                     | pag. 3         |
| <i>I contenuti dei quattordici articoli del D.M. 28 luglio 2014, n.83486</i>                                                                                                                         | pag. 4         |
| Le finalità del Fondo di Solidarietà di settore                                                                                                                                                      | pag. 4         |
| La gestione del Fondo                                                                                                                                                                                | pag. 4         |
| Le prestazioni del Fondo                                                                                                                                                                             | pag. 5         |
| Il finanziamento del Fondo                                                                                                                                                                           | pag. 6         |
| L'accesso alle prestazioni del Fondo                                                                                                                                                                 | pag. 7         |
| I criteri di precedenza per individuare i Lavoratori/trici in esubero                                                                                                                                | pag. 7         |
| I criteri di precedenza e di turnazione per l'utilizzo del Fondo                                                                                                                                     | pag. 7         |
| Le prestazioni del Fondo: i criteri e le misure                                                                                                                                                      | pag. 8         |
| La cumulabilità della «prestazione straordinaria» con i redditi da lavoro                                                                                                                            | pag. 11        |
| La «Sezione Emergenziale» del Fondo                                                                                                                                                                  | pag. 12        |
| Il mantenimento dell'iscrizione al sindacato da parte degli esodati/e ed i relativi contributi sindacali                                                                                             | pag. 13        |
| Le norme finali                                                                                                                                                                                      | pag. 13        |
| <b>👉 SCHEDE DI APPROFONDIMENTO SULL'«ASSEGNO STRAORDINARIO»,<br/>con riferimento a quanto stabilito, al riguardo, dalle Intese 2.04.2020 in UniCredit</b>                                            | <b>pag. 14</b> |
| Scheda n.1 – Cos'è l'«Assegno Straordinario» e quali sono le sue principali caratteristiche                                                                                                          | pag. 14        |
| Scheda n.2 – La misura e le modalità di calcolo dell'«Assegno Straordinario»                                                                                                                         | pag. 15        |
| Scheda n.2 bis – Il sistema “contributivo” per il calcolo della pensione                                                                                                                             | pag. 16        |
| Scheda n.2 ter – Il sistema “retributivo” per il calcolo della pensione                                                                                                                              | pag. 17        |
| Scheda n.3 – Il cumulo dell'«Assegno Straordinario» con i redditi da lavoro                                                                                                                          | pag. 18        |
| <b>ALLEGATI:</b>                                                                                                                                                                                     | <b>pag. 19</b> |
| Allegato n.1: I trattamenti previsti per gli/le aderenti al piano d'esodo 02.04.2020 con accesso al Fondo                                                                                            | pag. 19        |
| Allegato n.2: L'«incentivo economico» per l'accesso alla Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà                                                                                              | pag. 21        |
| Allegato n.3 PRO-MEMORIA su alcuni aspetti relativi alla previdenza complementare...                                                                                                                 | pag. 22        |
| APPENDICE 1: Verbale 2.04.2020 relativo alle agevolazioni previste a favore del Personale di UniCredit che fruisce degli «assegni straordinari» in forma rateale del Fondo di Solidarietà di settore | pag. 25        |
| APPENDICE 2: L'iscrizione al Sindacato FISAC/CGIL nel Fondo di Solidarietà di settore                                                                                                                | pag. 26        |

## Presentazione

Nel settore del credito, il “**Fondo di Solidarietà**” è nato, circa venti anni fa, dalla comune volontà delle Parti Sociali (*ABI ed OO.SS. nazionali dei bancari*) di gestire i processi di riassetto organizzativo e di crisi aziendali, evitando le ricadute occupazionali.

Tradizionalmente, il settore bancario (*considerato un “settore protetto”*) è sempre stato collocato fuori dalla legislazione nazionale di sostegno prevista per le crisi occupazionali (*cassa integrazione ordinaria e straordinaria, mobilità, ecc.*); solo con la Legge Finanziaria del 1997 (*art.2, comma 28 della Legge 23 dicembre 1996, n.662*) e, ancor più, con il successivo D.M. 27 novembre 1997, n.477, il legislatore – facendo tesoro anche delle indicazioni scaturite dal Protocollo d'Intesa di settore del 4 giugno 1997 – ha previsto, nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale, la possibilità da parte della contrattazione collettiva nazionale di comparto, di costituire presso l'INPS specifici fondi, finanziati e gestiti con il concorso delle parti sociali interessate.

Di lì a poco, con l'Accordo del 28 febbraio 1998 tra l'ABI e le OO.SS. nazionali dei bancari, il settore si è finalmente dotato di una strumentazione normativa per la gestione delle tensioni occupazionali. L'intesa è stata successivamente tradotta in disposizioni di legge con i D.M. 28 aprile 2000, nn.157/158 e ciò ha permesso la costituzione, presso l'INPS, del **“Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del Personale del credito ordinario”** che, nei fatti, ha iniziato ad operare concretamente agli inizi del 2001.

Nel corso degli anni, la regolamentazione del Fondo ha subito – anche in occasione di rinnovi contrattuali – varie modifiche, fra le quali va segnalata quella per adeguarsi all'art.3 della Legge 28 giugno 2012, n.92, apportata con il Verbale d'Accordo 20 dicembre 2013 fra l'ABI e le OO.SS. nazionali dei bancari *(i cui contenuti sono stati recepiti nel Decreto Ministeriale 28 luglio 2014, n.83486)*.

Va sottolineato, al riguardo, che nel 2015 la materia dei Fondi di Solidarietà è stata disciplinata e riformata, in modo organico per tutti i settori lavorativi, con il D.Lgs. n.148 del 14 settembre 2015, riguardante **“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro”**, e in particolare nel **Titolo II – Fondi di Solidarietà**: da allora la relativa normativa si applica anche agli apprendisti in apprendistato professionalizzante e tutti i Fondi istituiti dal provvedimento hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità. I Fondi che erano già costituiti a quella data – come appunto quello dei bancari ABI – si sarebbero dovuti adeguare alla nuova normativa entro il 31.12.2015: al riguardo il Fondo di Solidarietà del credito non ha dovuto fare nulla in quanto il suo Decreto istitutivo (D.M. n.83486/2014) è stato ritenuto già conforme alle disposizioni dell'art.26, comma 7, del D.Lgs. n.148/2015.

**Nel tempo, il Fondo ha operato con importanti risultati in tutti gli ambiti d'intervento: ordinario, straordinario ed emergenziale.**

Considerando gli esodati/e già transitati nella “sezione straordinaria” del Fondo ed oggi pensionati/e, gli attuali percettori/trici di «assegno straordinario», nonché gli esuberanti definiti negli ultimi accordi aziendali/di Gruppo sottoscritti e per i quali si prevede un prossimo utilizzo delle “prestazioni straordinarie” del Fondo, si arriva a circa **80.000 bancari/rie** usciti in maniera non traumatica dal settore, tramite “accompagnamento” alla pensione.

In tale contesto – dopo le otto Intese sottoscritte tra il 2005 ed il 2018, con il recente Accordo in UniCredit del 2 aprile 2020, è stato definito, fra la Capogruppo e le OO.SS., un ulteriore piano d'esodi incentivati che prevede l'utilizzo «volontario» della “Sezione Straordinaria” del Fondo di Solidarietà, con una permanenza media pro-capite di 54 mesi.

Al riguardo, abbiamo deciso di aggiornare l'opuscolo di approfondimento già predisposto nel 2017e nel 2018, affrontando la materia con un taglio rivolto in particolare agli Iscritti/e ed ai Collegati/ghe più direttamente interessati a pre-pensionamenti incentivati di cui all'Accordo UniCredit del 2.04.2020.

Milano, 18 maggio 2020

LA SEGRETERIA DI GRUPPO FISAC/CGIL

## UNO SGUARDO AL «FONDO DI SOLIDARIETA'» DI SETTORE

Il **«Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito»** ha lo scopo di assicurare, ai Lavoratori/trici del credito *(non coperti da ammortizzatori sociali pubblici)* una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

**Il Fondo è attualmente regolamentato dal Decreto Ministeriale 28 luglio 2014, n.83486.**

### **I quattordici articoli del D.M. 28 luglio 2014, n.83486**

Considerando che, da pag.4 a pag.13 del presente opuscolo, i contenuti degli articoli del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali *(d'intesa con quello dell'Economia e delle*

Finanze) 28 luglio 2014, n.83486 dal titolo: “**Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, ai sensi dell'art.3 della legge 28 giugno 2012, n.92**” vengono analizzati in dettaglio, ci limitiamo in questa premessa a riportare **l'indice ragionato dei quattordici articoli** (numero dell'articolo e titolo).

| Articolo | Titolo dell'articolo del Decreto Ministeriale n.83486 |
|----------|-------------------------------------------------------|
| Art. 1   | – Costituzione del Fondo                              |
| Art. 2   | – Finalità del Fondo                                  |
| Art. 3   | – Amministrazione del Fondo                           |
| Art. 4   | – Compiti del Comitato amministratore del Fondo       |
| Art. 5   | – Prestazioni                                         |
| Art. 6   | – Finanziamento                                       |
| Art. 7   | – Accesso alle prestazioni                            |
| Art. 8   | – Individuazione dei lavoratori in esubero            |
| Art. 9   | – Criteri di precedenza e turnazione                  |
| Art. 10  | – Prestazioni: criteri e misure                       |
| Art. 11  | – Cumulabilità della prestazione straordinaria        |
| Art. 12  | – Sezione emergenziale                                |
| Art. 13  | – Contributi sindacali                                |
| Art. 14  | – Norme finali                                        |

## **I contenuti dei 14 articoli del D.M. n.83486/2014:**

### **Le finalità del Fondo di Solidarietà di settore**

*(art.2 del D.M. 28 luglio 2014, n.83486)*

**Il Fondo di Solidarietà di settore** (*N.d.R. nel prosieguo anche Fondo di Solidarietà o Fondo*), nell'ambito e in connessione con processi di:

- **ristrutturazione;**
- **situazioni di crisi;**
- **riorganizzazione aziendale;**
- **riduzione o trasformazione di attività o lavoro,**

**ha lo scopo** di attuare, nei confronti dei Lavoratori/trici dipendenti da aziende di credito, interventi che favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e realizzino politiche attive di sostegno al reddito e all'occupazione.

**Il Fondo tutela i Lavoratori/trici delle imprese del settore bancario**, ivi comprese quelle facenti parte di gruppi creditizi e delle associazioni di banche, **che applicano i contratti collettivi nazionali del credito, ed i relativi contratti complementari, anche con meno di 15 dipendenti.**

I CCNL del credito si applicano ai/Ile dipendenti delle aziende di credito, finanziarie e ai/Ile dipendenti delle aziende controllate che svolgono attività creditizia e finanziaria.

### **La gestione del Fondo**

*(art.3 del D.M. 28 luglio 2014, n.83486)*

**Il Fondo di Solidarietà di settore** non ha personalità giuridica ma costituisce una specifica gestione dell'INPS all'interno della quale gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Fondo è gestito da un “**Comitato amministratore**” composto da:

- ▶ **5 esperti** designati da **ABI**;
- ▶ **5 esperti** designati dalle **OO.SS. nazionali di settore**, secondo il criterio della maggiore rappresentatività;
- ▶ **2 dirigenti** del **Ministero del Lavoro** e del **Ministero dell'Economia e delle Finanze**.

I/le componenti del "Comitato amministratore" del Fondo durano in carica quattro anni.

Ai/le componenti del Comitato non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

Alle riunioni del "Comitato amministratore" del Fondo partecipa anche il Collegio Sindacale dell'INPS e il D.G. dell'INPS (o un suo delegato), con voto consultivo.

**Il Fondo ha l'obbligo del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziaria.**

**Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.**

**NOTA BENE:** Per chi intenda approfondire i compiti e le modalità di funzionamento del "Comitato amministratore" del Fondo, nonché ulteriori aspetti relativi ad esso, si rinvia alla lettura degli artt.3 e 4 del decreto istitutivo.

### Le prestazioni del Fondo (art.5 del D.M. 28 luglio 2014, n.83486)

**Il Fondo di Solidarietà di settore provvede**, nei confronti dei soggetti aderenti al Fondo:

#### in via ordinaria:

➔ **a contribuire al finanziamento di programmi formativi** per la riconversione e/o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o dell'Unione Europea;

➔ **al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei Lavoratori/trici dipendenti dai soggetti aderenti al Fondo, interessati da riduzione dell'orario o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa**, ivi comprese le prestazioni di "solidarietà intergenerazionale";

#### in via straordinaria:

➔ **all'erogazione di assegni straordinari** per il sostegno al reddito, in forma rateale (e al versamento della contribuzione correlata) riconosciuti **ai Lavoratori/trici con requisiti di prossimità alla pensione ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo**;

**NOTA BENE:** Qualora, su richiesta del Lavoratore/trice, l'erogazione avvenga in unica soluzione, l'**assegno straordinario** è pari ad un importo corrispondente al **60% del valore attuale**, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento della B.C.E. (TUR) vigente alla data di decorrenza della prestazione stessa, dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non verrà versata.

Gli **assegni straordinari** per il sostegno del reddito **sono erogati dal Fondo** (per un massimo di 60 mesi) su richiesta del datore di lavoro e fino alla decorrenza dei trattamenti di pensione anticipata o di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (ivi compresi gli adeguamenti alle speranze di vita), a favore dei **Lavoratori/trici che maturino i requisiti pensionistici entro un periodo massimo di 60 mesi** \* (vedi **N.d.R.** all'inizio di pag.6 del presente opuscolo) **dalla data di cessazione del rapporto di lavoro**. Il Fondo versa, altresì (fino alla maturazione dei requisiti richiesti per il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia), la relativa contribuzione previdenziale, dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.

[\* **N.d.R.** con il D.L. n.59/2016, convertito in L. n.119/2016 la durata massima dell'assegno straordinario è stata prolungata, in via transitoria per il 2016 e 2017, da 5 a 7 anni. Con il D.M. 23.09.2016, pubblicato in G.U. n.266 il 14.11.2016, la durata massima di 7 anni dell'assegno straordinario (e, quindi, con una corresponsione massima di 84 assegni mensili) è stata prorogata transitoriamente fino al 2019. E' stata inoltre introdotta la previsione di un intervento pubblico triennale – 2017/ 2019 – nell'ambito dei processi di ristrutturazione e fusione in cui si ricorra all'accesso alla Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà. Tali interventi, definiti dall'art.1, commi 234/237 della Legge 232/2016, si sono sostanziati, per il 2017, in una riduzione del contributo straordinario a carico del datore di lavoro per un importo pari all'85% della NASpl e della relativa contribuzione figurativa, mentre per gli accessi all'assegno straordinario nei successivi anni 2018 e 2019 detto importo è stato ridotto al 50%. La norma ha trovato attuazione nel limite massimo di 25.000 accessi complessivi e nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti per ciascun anno, complessivamente pari a 648 milioni di €. Inoltre, sono state introdotte anche nuove disposizioni concernenti il riscatto e la ricongiunzione dei periodi contributivi: in particolare, la norma ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di versare al Fondo di Solidarietà apposita provvista finanziaria finalizzata a consentire ai Lavoratori/trici di conseguire, nei successivi 7 anni e nel rispetto del limite temporale di validità della norma, i requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia.

Il **D.L. n.4/2019** (denominato Decreto "Quota 100"), convertito in L. n.26/2019, ha modificato una serie di normative previdenziali, introducendo le cosiddette "**finestre**" (relativamente alle pensioni anticipate ed a quelle c.d. a "Quota 100"), ovvero stabilendo che tra la maturazione dei requisiti pensionistici e l'effettiva riscossione della pensione debba intercorrere un determinato periodo di tempo, denominato, appunto, "**finestra**". In conseguenza di ciò, pur avendo congelato la c.d. "aspettativa di vita" (per le pensioni anticipate e quelle c.d. a "Quota 100") fino alla fine del 2026, i Colleghi/ghe che, ai sensi dell'Accordo 2.04.2020, cesseranno dal servizio per accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, maturando il requisito per il diritto alla pensione anticipata entro il 31.12.2026 (con un'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi, se donne; ed un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi, se uomini), dovranno – per poter maturare il diritto alla corresponsione della pensione – rimanere nel Fondo per ulteriori 3 mesi (nel caso limite, fino al 31.03.2027). In quest'ultimo trimestre di permanenza nel Fondo di Solidarietà, gli interessati/e continueranno a percepire l'assegno straordinario mensile ma non verrà loro versata la contribuzione correlata, avendo già raggiunto il requisito per il diritto alla pensione].

### in via emergenziale:

➔ **all'erogazione, nei confronti dei Lavoratori/trici in esubero non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie, dei trattamenti previsti dalla Sezione Emergenziale.**

## Il finanziamento del Fondo (art.6 del D.M. 28 luglio 2014, n.83486)

La contribuzione al Fondo di Solidarietà di settore avviene:

### ➡ per le PRESTAZIONI ORDINARIE ed EMERGENZIALI:

■ attraverso **un contributo ordinario dello 0,20%** (di cui lo 0,133% a carico del datore di lavoro e lo 0,067% a carico dei Lavoratori/trici), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i Lavoratori/trici dipendenti con contratto a tempo indeterminato (compresi i/le Dirigenti);

■ **un contributo addizionale** (a carico del datore di lavoro) – nel caso di fruizione delle prestazioni relative a "riduzioni di orario di lavoro o sospensione temporanea dell'attività lavorativa riferita a Lavoratori/trici" – nella misura non inferiore all'1,50%, calcolato in rapporto alle retribuzioni imponibili previdenziali perse da quanti ne fruiscono. **In fase di prima applicazione, tale misura è fissata nell'1,50%.**

### ➡ per le PRESTAZIONI STRAORDINARIE:

■ attraverso **un contributo straordinario, a carico del datore di lavoro esodante**, tale da far fronte alla **corresponsione degli «assegni straordinari»** erogabili ai Lavoratori/trici in esodo ed al versamento della relativa **contribuzione correlata** (**N.d.R.** fra gli oneri a carico del datore di lavoro esodante vanno aggiunti anche quelli fiscali relativi all'assegno straordinario lordo, calcolati con il regime della tassazione separata).

### ➡ per le PRESTAZIONI EMERGENZIALI:

■ attraverso **un contributo, a carico del datore di lavoro**, il cui ammontare è **pari alla metà delle prestazioni comprensive della contribuzione correlata**, deliberate dal "Comitato amministratore" del Fondo.



## L'accesso alle prestazioni del Fondo (art.7 del D.M. 28 luglio 2014, n.83486)

L'accesso alle prestazioni del Fondo è subordinato:

- ▷ per le **prestazioni riferite a "programmi formativi"**: all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale;
- ▷ per le **prestazioni riferite a "progetti di riduzione d'orario o di sospensione dell'attività lavorativa"**: all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché di quelle legislative laddove espressamente previste;
- ▷ per le **prestazioni straordinarie ed emergenziali**: all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali.

**Per accedere alle prestazioni del Fondo è, comunque, indispensabile che le previste procedure si concludano con un accordo sindacale, a livello aziendale o di gruppo**, nell'ambito del quale – nel caso di ricorso a prestazioni straordinarie o di tipo emergenziale – siano stati individuati una pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali.

Nei casi di processi che determinino riduzioni dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui alla "sezione emergenziale", è possibile accedere anche alle prestazioni di cui alla "sezione ordinaria", in relazione sia a programmi formativi che a programmi di riduzione d'orario o di sospensione dell'attività lavorativa.

**NOTA BENE:** Ferme le norme di legge e di contratto applicabili alla categoria dei Dirigenti, anche i/le Dirigenti possono accedere alle prestazioni del Fondo di Solidarietà di settore.

## I criteri di precedenza per individuare i Lavoratori/trici in esubero (art.8 del D.M. 28 luglio 2014, n.83486)

Ai sensi di quanto previsto dall'art.5, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.223, **ai fini dell'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà**, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, **i Lavoratori/trici in esubero vengono individuati prioritariamente fra coloro che, alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro, siano in possesso dei requisiti di legge previsti per aver diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, anche se abbiano diritto al mantenimento in servizio.**

Per individuare gli ulteriori Lavoratori/trici in esubero si terrà conto, in via prioritaria, del criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione, ovvero della maggiore età.

Nel caso in cui il numero dei Lavoratori/trici in possesso dei requisiti per accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo risultasse superiore al numero degli esuberanti, si favorirà, in via preliminare, la volontarietà – da esercitarsi a cura degli interessati/e nei termini e alle condizioni aziendali concordate – **e, in subordine, si terrà conto dei carichi di famiglia.**

## I criteri di precedenza e di turnazione per l'utilizzo del Fondo (art.9 del D.M. 28 luglio 2014, n.83486)

L'accesso alle «prestazioni ordinarie» per **programmi formativi** e per **programmi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa**, avviene secondo criteri di precedenza

e **turnazione** e nel rispetto del principio della **proporzionalità** delle erogazioni.

**Le domande di accesso** a tali prestazioni, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti, sono prese in esame dal "Comitato amministratore" del Fondo su base trimestrale. Il Comitato delibera gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Dette domande non possono riguardare interventi superiori ai dodici mesi.

Nei casi di ricorso a «**prestazioni ordinarie**» per **attività formativa**, l'intervento massimo finanziabile dal Fondo è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dei contributi ordinari versati dall'azienda interessata nello stesso periodo di riferimento, detratti gli oneri di gestione e amministrazione nonché le somme già precedentemente fruite per una delle causali di «prestazione ordinaria».

Nei casi di ricorso a «**prestazioni ordinarie**» per **programmi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa**, ovvero nei casi di ricorso congiunto alle «**prestazioni ordinarie**» per **programmi formativi e programmi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa**, si fa invece riferimento al principio solidaristico c.d. del «**doppio del versato**»: cioè l'intervento massimo finanziabile dal Fondo è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore a due volte l'ammontare dei contributi ordinari versati dall'azienda interessata nello stesso periodo di riferimento, detratti gli oneri di gestione e amministrazione nonché le somme già precedentemente fruite a tale titolo.

Nei casi in cui la misura dell'intervento di «**prestazione ordinaria**», risulti superiore ai limiti così stabiliti, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro, con le modalità definite dall'INPS con propria circolare.

Nuove richieste di accesso alle «**prestazioni ordinarie**» per **programmi formativi e per programmi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa** da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in esame subordinatamente all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro aventi titolo di precedenza.

I datori di lavoro ammessi alle «**prestazioni ordinarie**» per programmi formativi e per programmi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo di Solidarietà, possono essere chiamati a provvedere, prima di poter accedere ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi Fondi nazionali o comunitari, mediante un piano modulato di restituzione.

## Le Prestazioni del Fondo: i criteri e le misure (art.10 del D.M. 28 luglio 2014, n.83486)

Nei casi di «**prestazioni ordinarie**» per **programmi formativi**, il contributo del Fondo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati/e, ridotto dall'eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali o comunitari.

Nei casi di «**prestazioni ordinarie**» per **riduzione o sospensione dell'attività lavorativa** su base giornaliera, settimanale o mensile, il Fondo, ai sensi dell'art.3, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n.92, eroga ai Lavoratori/trici interessati un «assegno ordinario» per il sostegno del reddito calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al Lavoratore/trice per i periodi non lavorati, con un massimale pari ad un importo di:



► **€ 1.186,29 lordi mensili**, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato/a è inferiore a € 2.184,24;

► **€ 1.367,35 lordi mensili**, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato/a è compresa tra € 2.184,24 ed € 3.452,74;

► **€ 1.727,41 lordi mensili**, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato/a è superiore ad € 3.452,74.

**NOTA BENE:** Si tratta dei massimali mensili relativi all'anno 2020 definiti dalla Circolare INPS n.20 del 11.02.2020 (*N.d.R. tali importi sono soggetti a rivalutazione annuale – a valere dal 1° gennaio di ciascun anno – secondo i criteri e le misure previste per la cassa integrazione guadagni dell'industria*).

La retribuzione mensile dell'interessato/a presa a riferimento per la determinazione dei **trattamenti** e della **paga oraria** di cui alle **“prestazioni ordinarie”** è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato/a secondo il criterio comune: **1/360 della retribuzione annua per ogni giornata**. Qualora l'importo dell'«**assegno ordinario**» così calcolato sia inferiore al trattamento di cassa integrazione guadagni, si applica il trattamento più favorevole al Lavoratore/trice.

Nel caso di sospensione temporanea dell'attività di lavoro con ricorso ai trattamenti pubblici di sostegno al reddito, ai sensi dell'art.3, comma 17, della L. 28 giugno 2012, n.92, e subordinatamente al possesso da parte dei Lavoratori/trici sospesi dei requisiti previsti dall'art.2, comma 4, della medesima legge, è previsto un intervento integrativo a carico del Fondo, pari almeno al 20% dell'importo del trattamento pubblico di sostegno al reddito.

**L'«assegno ordinario» per riduzione oraria/sospensione dell'attività lavorativa è subordinato alla condizione che il Lavoratore/trice destinatario durante tale periodo non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi.** Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.

Alle durate di riduzione d'orario o sospensione dell'attività lavorativa si applicano le disposizioni di cui all'art.3, comma 31, della Legge 28 giugno 2012, n.92.

Nei casi di riduzioni stabili di orario di lavoro, attuate con l'assenso dei Lavoratori/trici interessati, per un periodo massimo di quarantotto mesi pro-capite con riduzione proporzionale della retribuzione e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale al fine di incrementare gli organici (*N.d.R. si tratta dei c.d. “contratti di solidarietà espansiva” – ad oggi non realizzati nel nostro settore – rispetto ai quali il vigente CCNL ABI prevede la possibilità di un intervento congiunto del F.O.C. con misure di sostegno*), si applicano le disposizioni di cui all'art.26 e seguenti del D.Lgs. 14.09.2015, n.148, nonché le ulteriori disposizioni nazionali e territoriali in materia di solidarietà intergenerazionale, anche in concorso con le eventuali prestazioni rivenienti da enti bilaterali nazionali del settore del credito.

Nei casi di **«prestazioni straordinarie» a favore di Lavoratori/trici con requisiti di prossimità alla pensione ammessi a fruirne nel quadro di processi di agevolazione all'esodo**, il Fondo eroga un **«assegno straordinario»** di sostegno al reddito il cui valore è pari:

❶ per i Lavoratori/trici che possono conseguire la **pensione anticipata** prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti due importi:

➔ **l'importo netto del trattamento pensionistico spettante alla data di cessazione del rapporto di lavoro, con la maggiorazione dell'anzianità contributiva**

**mancante per il diritto alla pensione anticipata.** Nei confronti dei Lavoratori/trici il cui trattamento pensionistico, sino al 31 dicembre 2011, è integralmente calcolato con il sistema retributivo, **tale importo è ridotto dell'8% qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari ad € 38.000; qualora tale retribuzione sia superiore ad € 38.000, l'importo è ridotto dell'11%.** Queste riduzioni non si applicano ai Lavoratori/trici destinatari dell'assegno sulla base di accordi aziendali stipulati prima dell'8 luglio 2011. Dette riduzioni si applicano con riguardo alle quote di trattamento relative alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012, senza dare corso all'eventuale riduzione di cui all'ultimo periodo del comma 10, dell'art.24, Legge 22 dicembre 2011, n.214 *(si tratta delle penalizzazioni dell'1% e del 2% in caso di diritto a pensione senza aver raggiunto i 62 anni di età; N.d.R. Tali penalizzazioni, già sospese fino al 2017 dalla Legge di stabilità 2015, a seguito della Legge 232/2016 non trovano più applicazioni a valere sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2018).*

➔ **l'importo delle ritenute di legge sull'«assegno straordinario».**

② per i Lavoratori/trici che possono conseguire la **pensione di vecchiaia** prima di quella anticipata, alla somma dei seguenti due importi:

➔ **l'importo netto del trattamento pensionistico spettante alla data di cessazione del rapporto di lavoro, con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia.** Nei confronti dei Lavoratori/trici il cui trattamento pensionistico, sino al 31 dicembre 2011, è integralmente calcolato con il sistema retributivo, **tale importo è ridotto dell'8% qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari ad € 38.000; qualora tale retribuzione sia superiore ad € 38.000, l'importo è ridotto dell'11%.** Queste riduzioni non si applicano ai Lavoratori/trici destinatari dell'assegno sulla base di accordi aziendali stipulati prima dell'8 luglio 2011. Dette riduzioni si applicano limitatamente alle quote di trattamento relative alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012.

➔ **l'importo delle ritenute di legge sull'«assegno straordinario».**

**NOTA BENE:** L'importo netto pensionistico spettante si determina assoggettando l'importo lordo al trattamento fiscale vigente all'atto di accesso al Fondo, con i relativi scaglioni di reddito ed aliquote, esclusa l'applicazione delle deduzioni dal reddito imponibile nonché delle detrazioni d'imposta.

Ai fini della riduzione dell'8-11% dell'«assegno straordinario», la retribuzione annua lorda di riferimento è determinata sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato/a secondo il criterio comune: **1/360 della retribuzione annua per ogni giornata.**

Nei casi di **prestazioni straordinarie**, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e il mese precedente al raggiungimento dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico; l'«**assegno straordinario**» è invece corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per l'effettiva decorrenza della pensione, fermo restando il limite massimo del trattamento di 60 assegni *(cfr. N.d.R. a pag.6 del presente opuscolo, il 2° capoverso sulle c.d. "finestre pensionistiche")*.

La contribuzione correlata per i periodi di erogazione dell'«assegno ordinario» nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa e per i periodi di erogazione dello «assegno straordinario», compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e il mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, viene versata dal Fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia e per la determinazione della loro misura. Tale contribuzione correlata è determinata avendo riguardo a quanto previsto dall'art.40 della Legge 4 novembre 2010, n.183. Pertanto, il valore retributivo da considerare per il calcolo: *"è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al Lavoratore/trice, in caso di prestazione*

*lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Tale importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi".*

Le somme occorrenti alla copertura di tale tipo di contribuzione correlata sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del F.p.l.d. vigente e versate dal Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo (*per il 2020, tale aliquota, per la gestione AGO INPS, è del **33%**, con l'aumento di un punto percentuale sulle quote di retribuzione annua eccedenti il limite di € 47.379).*

Il suddetto «**assegno straordinario**» e la **contribuzione correlata** sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva, a eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all'anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi/uffici.

Nei casi in cui l'importo dell'indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli «**assegni straordinari**» spettanti, il datore di lavoro corrisponde al Lavoratore/trice (*che abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso*), oltre agli assegni spettanti, una indennità una tantum, di importo pari alla differenza tra tali trattamenti. In mancanza della prevista rinuncia, però, l'interessato/a decade da entrambi i benefici.

### **La cumulabilità della «prestazione straordinaria» con i redditi da lavoro (art.11 del D.M. 28 luglio 2014, n.83486)**

Gli «**assegni straordinari**» di sostegno al reddito **sono incompatibili con redditi da lavoro, dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi e derivanti da attività in concorrenza** (*ad es. quella prestata per banche, concessionari della riscossione, altri soggetti operanti nell'ambito creditizio o finanziario, ivi compresi quelli operanti nel campo degli strumenti finanziari, nonché dei fondi comuni e dei servizi d'investimento*) **con il datore di lavoro ove si prestava servizio.**

Pertanto, **in presenza di "redditi da lavoro" derivanti da attività di tale tipo,** cessa sia l'erogazione degli assegni straordinari che il versamento dei contributi ad essi correlati.

Gli «**assegni straordinari**» sono, invece, **cumulabili, entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile,** ragguagliata ad anno, **percepita dall'interessato/a, con i redditi derivanti da lavoro dipendente non in concorrenza** con il datore di lavoro ove si prestava servizio.

Qualora il cumulo tra tali redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il suddetto limite, si procede ad una corrispondente riduzione dell'assegno stesso.

Gli **assegni straordinari sono altresì cumulabili con i redditi da lavoro autonomo non in concorrenza** con il datore di lavoro ove si prestava servizio, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, **nella misura corrispondente al trattamento minimo di pensione del F.p.l.d. e per il 50% dell'importo eccedente tale trattamento minimo.**

In tali casi, verrà ridotta anche la base retributiva imponibile considerata ai fini della contribuzione correlata, con corrispondente **riduzione dei versamenti figurativi.**

Il Lavoratore/trice beneficiario dell'assegno straordinario **è obbligato** a dare tempestiva comunicazione dell'instaurazione del nuovo rapporto di lavoro, a qualunque titolo (*dipendente, autonomo, di collaborazione, ecc.*):

- **all'azienda esodante,** per il rilascio del nulla osta;
- **al Fondo di Solidarietà, tramite la Sede INPS che gestisce l'assegno.**

In tale comunicazione vanno indicati i dati del nuovo datore di lavoro, il periodo di svolgimento dell'attività lavorativa ed i redditi conseguiti.

In caso di inadempimento di tale obbligo, il Lavoratore/trice **decade dal diritto alla prestazione del Fondo**, con restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, e la contribuzione correlata viene cancellata.

**NOTA BENE:** la fattispecie di cumulabilità fra «**assegno ordinario**» ed altri redditi da lavoro non è esplicitata in quanto il beneficiario/ria di «prestazione ordinaria» da parte del Fondo resta, a tutti gli effetti, dipendente dell'azienda di credito – seppure in una fase di riduzione/sospensione temporanea dell'attività lavorativa – e, pertanto, **non può assolutamente svolgere attività in favore di terzi**. Parimenti, il percettore/trice di «**assegno emergenziale**», beneficiando di una prestazione integrativa del trattamento di disoccupazione INPS correlata alla condizione di disoccupazione involontaria, non può svolgere contemporaneamente un'attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo, salvo specifici casi in cui non c'è superamento delle soglie minime dei redditi in esenzione.

### **La «Sezione Emergenziale» del Fondo** (art.12 del D.M. 28 luglio 2014, n.83486)

Il Fondo di Solidarietà di settore, nell'ambito dei processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività di lavoro che comportino tensioni occupazionali, con conseguenti eccedenze di personale, interviene a supporto dei Lavoratori/trici in esubero che non sono in possesso dei requisiti per l'accesso alle «prestazioni straordinarie», tramite:

► **l'erogazione**, per un massimo di **24 mesi**, di una prestazione per il sostegno del reddito, denominata «**assegno emergenziale**», a favore dei Lavoratori/trici in condizione di disoccupazione involontaria *(che percepiscono l'indennità NASpI "Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego")*;

► **il finanziamento**, per un massimo di **12 mesi**, a favore degli stessi Lavoratori/trici e su loro specifica richiesta, **di programmi di supporto alla ricollocazione professionale**, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali e comunitari.

L'accesso a tali prestazioni è condizionato **all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste** per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché al fatto **che le stesse si concludano con accordo sindacale aziendale o di gruppo**.

Nel caso di erogazione dell'«assegno emergenziale», il Fondo provvede, ad integrazione dell'indennità NASpI *(nell'importo e per la durata di spettanza della stessa)* e finché permanga la condizione di disoccupazione, **al riconoscimento fino ad una somma pari:**

⇒ **all'80% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile** spettante al Lavoratore/trice, con **un massimale** pari ad un importo di **€ 2.443,35 lordi mensili** *(se al lordo della riduzione pari al 5,84% di cui all'art.26, Legge n.41/1986)*, per retribuzioni tabellari annue inferiori ad **€ 41.829,33** *(che diventano € 2.300,66 lordi mensili, se al netto della richiamata riduzione del 5,84%)*. Tali riduzioni, rimangono nella disponibilità del Fondo.

⇒ **al 70% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile** spettante al Lavoratore/trice, con **un massimale** pari ad un importo di **€ 2.752,41 lordi mensili** per retribuzioni tabellari annue da **€ 41.829,33** a **€ 55.037,77**;

⇒ **al 60% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile** spettante al Lavoratore/trice pari ad un importo di **€ 3.852,34 lordi mensili** per retribuzioni tabellari annue **oltre € 55.037,77**.

**NOTA BENE:** Si tratta dei massimali mensili ed annui relativi all'anno 2020 definiti dalla Circolare INPS n.20 del 11.02.2020 *(tali importi sono soggetti a rivalutazione annuale – a valere dal 1° gennaio di ciascun anno – secondo i criteri e le misure previste per la cassa integrazione guadagni dell'industria)*; **N.d.R.** durante il periodo di percezione

dell'indennità NASpI, al Lavoratore/trice è erogato un assegno emergenziale il cui importo lordo viene ridotto in misura corrispondente al valore lordo della prestazione di disoccupazione. Nel periodo successivo alla spettanza della NASpI *(nei casi in cui questa venisse erogata per meno di 24 mesi)*, sarà erogato per intero l'importo a titolo di "assegno emergenziale".

L'«**assegno emergenziale**» è soggetto alle regole sulla sussistenza dei requisiti, sulla sospensione e sulla decadenza previste per l'indennità NASpI.

**Il Fondo provvede anche al versamento della contribuzione correlata**, calcolata sull'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al Lavoratore/trice, dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria. E' escluso il versamento della contribuzione correlata per tutto il periodo di percezione da parte del Lavoratore/trice dell'indennità NASpI.

Per le «prestazioni emergenziali» è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo di ammontare pari alla metà delle prestazioni stesse deliberate dal Fondo, comprensive della contribuzione correlata.

Le domande di accesso alle «**prestazioni emergenziali**» sono prese in esame dal "Comitato amministratore" del Fondo, su base trimestrale, in ordine cronologico di presentazione, tenuto conto delle disponibilità del Fondo.

Hanno comunque diritto di precedenza: le domande presentate da aziende nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria qualora la continuazione dell'attività non sia disposta o sia cessata.

Nei casi in cui gli interventi di «prestazioni emergenziali» risultassero superiori ai limiti di utilizzo da parte di ciascun datore di lavoro delle risorse della sezione emergenziale individuati dal "Comitato amministratore" del Fondo, la differenza resterà a carico del datore di lavoro.

## **Il mantenimento dell'iscrizione al sindacato da parte degli esodati/e e i relativi contributi sindacali (art.13 del D.M. 28 luglio 2014, n.83486)**

I Lavoratori/trici esodati che fruiscono dell'«**assegno straordinario**» hanno la facoltà di rimanere iscritti/e all'organizzazione sindacale di appartenenza e di proseguire il versamento dei relativi contributi sindacali, sottoscrivendo l'apposita clausola inserita nel documento di rinuncia al preavviso (**N.d.R.** vedi riquadro in fondo a pag.26 del presente opuscolo).

## **Le norme finali (art.14 del D.M. 28 luglio 2014, n.83486)**

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art.3 della Legge 28 giugno 2012, n.92 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Fondo di Solidarietà di settore continuerà ad erogare, secondo le regole pregresse, le prestazioni già deliberate alla data di entrata in vigore del D.M. 28 luglio 2014, n. 83486 *(pubblicato sulla G.U. n.247 del 23.10.2014)* o comunque derivanti da accordi sottoscritti prima di tale data, in relazione alle quali rimangono confermati gli obblighi contributivi connessi alle predette prestazioni.



# Schede di approfondimento

## sull' «ASSEGNO STRAORDINARIO»

### con riferimento all'Accordo 2.04.2020 in UniCredit

#### Scheda n.1:

Cos'è l'«Assegno Straordinario» e quali sono le sue principali caratteristiche:

L'«**Assegno Straordinario**» è una prestazione di "accompagnamento alla pensione" erogata dal Fondo di Solidarietà a quei Colleghi/ghes che, ai sensi dell'**art.2**, comma **3**, dell'**art.6**, commi **1** e **2**, dell'**art.7**, comma **3**, dell'Accordo del 2 aprile 2020 e nei termini stabiliti da UniCredit, faranno richiesta di aderire ai Piani d'esodo incentivati di cui allo stesso accordo, tramite accesso alle prestazioni straordinarie del suddetto Fondo di settore.

L'«Assegno straordinario», una volta che la relativa domanda di corresponsione è stata accettata, viene certificato da un'apposita comunicazione di liquidazione dell'INPS ed è contraddistinto dalla categoria numerica "027" alla quale corrisponde la categoria alfabetica "VOCRED" (*assegno liquidato dall'INPS a dipendenti di aziende di credito ordinario*). Dopo la comunicazione di liquidazione, l'esodato/a non riceverà più alcun tipo di documentazione da parte dell'Istituto erogatore ma si troverà direttamente sul C/C, fino all'ultimo mese di permanenza nel Fondo, gli accrediti degli importi mensili netti degli assegni.

Per poter avere il dettaglio dei pagamenti degli «**assegni straordinari**» ricevuti si deve richiedere all'INPS l'apposito codice PIN per l'accesso ai servizi disponibili sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it), oppure avere già una carta nazionale dei servizi (CNS): una volta ricevuto il PIN, si va sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it), si entra nell'area "MYINPS", si digitano **codice fiscale** e **PIN**, accedendo così alla propria area personale: "Prestazioni e servizi".

#### L'«Assegno Straordinario»:

- è a carico dell'Azienda esodante del Gruppo;
- viene pagato dalla sede competente INPS (*in base alla residenza dell'esodato/a*) per un massimo di 60 rate mensili anticipate da accreditare presso l'agenzia in cui lo stesso/a ha il C/C di servizio o in altra, a scelta, sempre di UniCredit;
- spetta dal mese successivo a quello di cessazione dal servizio, anche se la sua effettiva erogazione (*comprensiva degli arretrati*), sconta – in questa fase – un ritardo medio di 4 o 5 mesi dalla data di accesso al Fondo;
- la sua erogazione si ha fino al mese precedente a quello previsto per il pagamento della pensione;
- è erogato per 13 mensilità (*in rate mensili anticipate, con valuta al 1° giorno lavorativo di ogni mese*);
- essendo una "prestazione diretta", non è reversibile: pertanto, in caso di decesso del beneficiario/a, ai superstiti è liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione correlata versata in favore dell'esodato/a nel periodo di permanenza nel Fondo;
- non è soggetto a trattenuta per il contributo ONPI ma, sullo stesso, possono essere operate le trattenute sindacali (*nel caso in cui sia stata sottoscritta dal/la titolare specifica delega d'iscrizione al sindacato, in duplice copia*);
- non ha rivalutazioni annuali (*perequazione*) e non dà diritto ad interessi legali o rivalutazione monetaria;
- non dà diritto agli assegni per il nucleo familiare né al cosiddetto "Bonus Fiscale";
- è una prestazione di accompagnamento alla pensione che non costituisce reddito ordinario ai fini dell'IRPEF e delle addizionali (*ma reddito "a tassazione separata", analogamente al T.F.R.*); quindi non va dichiarato, non dà diritto a detrazioni fiscali di alcun tipo (*per lavoro dipendente, per coniuge/figli/altri familiari a carico*), né a detrazioni/deduzioni per oneri e spese; il beneficiario/a che non possieda altri redditi ordinari annui superiori a **€ 2.840,51**, può essere messo a carico di altro familiare titolare di redditi per i quali è prevista la dichiarazione fiscale.
- a richiesta dell'interessato/a, potrebbe essere pagato in un'unica soluzione: in tal caso la sua misura è pari al **60%** del valore attuale della rendita calcolato in base al TUR, con deduzione della contribuzione correlata, che non andrebbe più versata all'INPS. **Però l'Accordo 2.04.2020 prevede unicamente la possibilità di erogazione dell'«assegno straordinario» in forma rateale.**



## Scheda n.2:

## La misura e le modalità di calcolo dell'«Assegno Straordinario»

Per **gli/le aderenti al piano d'esodo incentivato** che conseguono la pensione anticipata prima della pensione di vecchiaia, la misura dell'«**assegno straordinario**» lordo è pari alla somma dei seguenti importi:

- **importo**, al netto dell'IRPEF calcolata secondo la normativa generale dei trattamenti pensionistici, **del trattamento pensionistico INPS maturato dagli interessati/e con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per raggiungere i requisiti contributivi per il diritto alla pensione anticipata;**

- **importo delle ritenute fiscali** sull'«assegno straordinario».

Per **gli/le aderenti al piano d'esodo incentivato** che conseguono la pensione di vecchiaia prima della pensione anticipata, la misura dell'«**assegno straordinario**» lordo è pari alla somma dei seguenti importi:

- **importo**, al netto dell'IRPEF calcolata secondo la normativa generale dei trattamenti pensionistici, **del trattamento pensionistico INPS maturato dagli interessati/e con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per raggiungere i requisiti contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia;**

- **importo delle ritenute fiscali** sull'«assegno straordinario».

In entrambi i casi, **nei confronti dei Colleghi/ghe** la cui pensione, sino al 31 dicembre 2011, è integralmente calcolata con il sistema retributivo, **tale misura viene ridotta dell'8%** qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari ad € 38.000; qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia, invece, superiore a € 38.000, **tale misura viene ridotta dell'11%.** Le riduzioni si applicano con riguardo alle quote di trattamento relative alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012.

Le suddette riduzioni non si applicano nei casi di calcolo della pensione sino al 31 dicembre 2011 con il sistema "pro-quota" (*Lavoratore/trice con meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995*) o con il sistema interamente contributivo (*anche nell'ipotesi della c.d. "Opzione Donna"*).

**NOTA BENE:** la Legge 22 dicembre 2011, n.214 (c.d. "Riforma Fornero") ha disposto, ai fini pensionistici, che la valorizzazione delle anzianità contributive maturate a partire dal 1° gennaio 2012 venga calcolata, per tutti i Lavoratori/trici, con il "**sistema contributivo**".

Pertanto, **ai fini del calcolo della pensione degli/le aderenti al piano d'esodo incentivato di cui all'Accordo 2.04.2020**, bisognerà considerare quanto segue:

⇒ per chi aveva **almeno 18 anni** di contribuzione **al 31.12.1995**, si applicherà **fino al 31.12.2011** il sistema di calcolo "**retributivo**" (con **Quota A e B**), dopo di che sarà applicato il sistema "**contributivo**" (la **Quota D**) [*N.d.R. rispetto a ciò, va comunque considerato quanto previsto, in termini di "doppio calcolo", dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n.190): cfr., al riguardo, la Circolare INPS n.74 del 10.04.2015*];

⇒ per chi aveva **meno di 18 anni** di contribuzione **al 31.12.1995**, si applicherà il sistema di calcolo "**misto**" (detto anche "**pro-quota**"): "**retributivo**" per le anzianità maturate fino **al 31.12.1995** (con **Quota A e B**), e "**contributivo**" (la **Quota C**) per tutte le anzianità maturate successivamente, anche quelle dopo il 31.12.2011;

⇒ per coloro che **hanno cominciato a lavorare dopo il 31.12.1995**, si applicherà, sin dall'inizio, il sistema di calcolo "**contributivo**", con riferimento a tutti gli anni di versamenti contributivi.

## Scheda n.2 bis:

**IL SISTEMA "CONTRIBUTIVO" PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE**

Con il sistema di calcolo contributivo, l'ammontare della pensione è commisurato a tutti i contributi accreditati nel corso dell'intera vita lavorativa, secondo il principio: *"più contributi vengono versati e accreditati, più consistente sarà la pensione"*.

I contributi accreditati (con riferimento al massimale annuo della base contributiva e pensionabile, che per il **2020** è di **103.055 €**) si accumulano su un virtuale "conto corrente" previdenziale e sono rivalutati di anno in anno in base al tasso medio quinquennale di crescita del prodotto interno lordo (PIL), determinato dall'ISTAT (in caso di variazione media quinquennale del PIL negativa, poiché il coefficiente di rivalutazione non può essere inferiore a 1, si rinvia il "recupero" alle rivalutazioni successive).

Al momento del pensionamento, la somma dei contributi rivalutati sulla base dell'andamento del PIL, che viene denominata: **"montante contributivo"**, è convertita in pensione utilizzando i coefficienti di trasformazione del montante in rendita.

I coefficienti di trasformazione sono calcolati in relazione all'età del Lavoratore/trice al momento del pensionamento e, quindi, avendo presente il periodo in cui la pensione sarà da erogare in considerazione della durata media della vita. In questo modo, quanto più elevata è l'età al momento del pensionamento, più alta sarà la rata mensile di pensione, sulla base del presupposto che, nella media, il numero delle rate mensili diminuisce al crescere dell'età.

Più in particolare:

► il montante contributivo individuale si determina:

- applicando l'«**aliquota di computo**» (per i Lavoratori/trici dipendenti AGO INPS, 33%) all'imponibile previdenziale, cioè alla retribuzione annua lorda presa a base per il computo dei contributi previdenziali;
- la somma così ottenuta, con esclusione della contribuzione dell'ultimo anno, viene rivalutata su base composta al 31 dicembre di ogni anno al **"tasso di capitalizzazione"**.

► il tasso annuo di capitalizzazione corrisponde alla variazione media quinquennale del PIL nominale, con riferimento al quinquennio precedente l'anno in cui si procede alla rivalutazione.

L'importo della **pensione annua (P)**, da cui si ricavano le rate mensili, è ottenuto moltiplicando il **«montante contributivo individuale» (M)** per il **«coefficiente di trasformazione» (C)** proprio del Lavoratore/trice al momento del pensionamento.

Cioè:  **$P = M \times C$** .

I coefficienti di trasformazione attualmente vigenti valgono esclusivamente nei confronti dei Lavoratori/trici che accederanno alla pensione nel triennio 2019/2021.

**I COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE (validi dall'1.01.2019 al 31.12.2021)**

| ETA' | DIVISORI | VALORI % |
|------|----------|----------|
| 57   | 23,812   | 4,200    |
| 58   | 23,236   | 4,304    |
| 59   | 22,654   | 4,414    |
| 60   | 22,067   | 4,532    |
| 61   | 21,475   | 4,657    |
| 62   | 20,878   | 4,790    |
| 63   | 20,276   | 4,932    |
| 64   | 19,672   | 5,083    |
| 65   | 19,064   | 5,245    |
| 66   | 18,455   | 5,419    |
| 67   | 17,844   | 5,604    |
| 68   | 17,231   | 5,804    |
| 69   | 16,609   | 6,021    |
| 70   | 15,982   | 6,257    |
| 71   | 15,353   | 6,513    |

**N.B.** in base al D.Lgs. n.201/2011, periodicamente, saranno definiti nuovi coefficienti di trasformazione che terranno conto dell'incremento della speranza di vita. e saranno calcolati fino all'età di 70 anni (dal 2018, calcolati anche fino a 71 anni).

## Scheda n.2 ter:

**IL SISTEMA "RETRIBUTIVO" PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE**

Con il sistema di calcolo retributivo, **la pensione (P)** si calcola in relazione alla retribuzione pensionabile (*individuata, in genere, sulla base degli ultimi anni di lavoro*) e non della contribuzione versata nel corso dell'intera vita lavorativa.

Il sistema di calcolo retributivo, inoltre, prescinde dall'età al momento del pensionamento.

Più in particolare, sono tre gli elementi da considerare nel **"sistema retributivo"**:

① **La retribuzione pensionabile (RP)**, ossia la retribuzione da considerare ai fini del calcolo della pensione. Tale retribuzione, da individuare con riferimento alle voci utili alla base di computo della contribuzione previdenziale, è data dalla media delle retribuzioni spettanti al Lavoratore/trice in periodi precedenti la data di decorrenza della pensione.

L'estensione di questi periodi è stata variamente regolamentata. Nell'AGO ed in altri regimi pensionistici, il periodo di riferimento era fissato in 260 settimane, pari a 5 anni.

Per i Lavoratori/trici che hanno iniziato l'attività lavorativa dal **1° gennaio 1993**, è stata prevista l'estensione all'intera vita lavorativa.

Per i soggetti che, alla medesima data, vantavano già un'anzianità contributiva, si è stabilito che la pensione sia determinata sommando due quote: – **la Quota A**, relativa all'anzianità maturata fino al 31.12.1992 e calcolata sulla base dei periodi di riferimento previsti dalla normativa vigente a tale data (*in genere, 260 settimane, pari a 5 anni*); – **la Quota B**, relativa all'anzianità maturata dopo il 31.12.1992 e calcolata sulla base di periodi di riferimento più ampi (*nell'AGO, 10 anni*).

Sia per il conteggio della **Quota A** che della **Quota B**, la retribuzione pensionabile si calcola comunque con riferimento alle retribuzioni individuabili andando a ritroso rispetto al momento del pensionamento (*abbracciando periodi diversi, in attuazione dei criteri sopra indicati*).

La **retribuzione media pensionabile** determinata per ciascun anno solare è **rivalutata**, in misura corrispondente alle **variazioni di specifici indici ISTAT** intervenute fra l'anno solare di riferimento e quello precedente l'anno di decorrenza della pensione (*non sono soggette a rivalutazione le retribuzioni dell'anno di decorrenza della pensione*).

② **L'aliquota di rendimento (o di trasformazione) (A)**, ossia la percentuale di retribuzione pensionabile da considerare per ciascun anno di anzianità contributiva del Lavoratore/trice.

L'**aliquota di rendimento** è fissata in misura diversa in relazione a fasce di retribuzione pensionabile. Per **la prima fascia** (*nel 2020, fino ad € 47.332 di retribuzione annua lorda*) l'**aliquota** è del **2%**. Per le fasce retributive successive (*di importo superiore*), l'**aliquota** decresce mano a mano, fino a giungere il minimo dello **0,90%**. **Le fasce relative al 2020 sono le seguenti:**

| Fascia retributiva annua                             | Rendimento    |                | Fascia retributiva annua                                    | Rendimento    |                |
|------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| <b>Quota A:</b><br><i>periodi fino al 31.12.1992</i> | <b>1 anno</b> | <b>40 anni</b> | <b>Quota B:</b><br><i>dall'1.01.1993 fino al 31.12.2011</i> | <b>1 anno</b> | <b>40 anni</b> |
| <i>fino a 47.332,00 €</i>                            | 2,00 %        | 80%            | <i>fino a 47.332,00 €</i>                                   | 2,00 %        | 80 %           |
| <i>fino a 62.951,56 €</i>                            | 1,50 %        | 60%            | <i>fino a 62.951,56 €</i>                                   | 1,60 %        | 64 %           |
| <i>fino a 78.571,12 €</i>                            | 1,25 %        | 50 %           | <i>fino a 78.571,12 €</i>                                   | 1,35 %        | 54 %           |
| <i>oltre 78.571,12 €</i>                             | 1,00 %        | 40 %           | <i>fino a 89.993,08 €</i>                                   | 1,10 %        | 44 %           |
|                                                      |               |                | <i>oltre 89.993,08 €</i>                                    | 0,90 %        | 36 %           |

③ **L'anzianità contributiva (AC)**, cioè il totale delle settimane coperte da contribuzione (*obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto o ricongiunzione*) accreditate nella posizione previdenziale di ogni singolo Lavoratore/trice. Ai fini del calcolo della pensione con il sistema retributivo, l'**anzianità** massima calcolabile, è fissata in **40 anni** di contribuzione, pari a 2.080 settimane.

A questo punto, la formula per il calcolo della pensione con il **"sistema retributivo"** può essere così sintetizzata:  **$P = RP \times (A \times AC)$** .

## Scheda n.3:

### Il cumulo dell'«Assegno Straordinario» con i redditi da lavoro

Le condizioni di possibile cumulabilità dell'«**assegno straordinario**» con i redditi da lavoro, si distinguono secondo il tipo di attività svolta ed il soggetto a favore del quale viene prestata:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>“ATTIVITA’ IN CONCORRENZA”</b></p> <p>Redditi da lavoro, dipendente o autonomo, percepiti da soggetti che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro <i>(dal quale il Lavoratore/trice si è dimesso per accedere al Fondo di Solidarietà di settore).</i></p>       | <p><u>L'«assegno straordinario» è incompatibile e, pertanto, non cumulabile in alcun modo:</u> di conseguenza, contestualmente all'acquisizione di tali nuovi redditi, viene sospesa l'erogazione dell'assegno straordinario e il versamento dei contributi correlati.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>“ATTIVITA’ DIPENDENTE NON IN CONCORRENZA”</b></p> <p>Redditi da lavoro dipendente percepiti da soggetti che svolgono attività non in concorrenza con il datore di lavoro <i>(dal quale il Lavoratore/trice si è dimesso per accedere al Fondo di Solidarietà di settore).</i></p> | <p>L'«<b>assegno straordinario</b>» è cumulabile nel limite massimo dell'ultima retribuzione <i>(mensile ragguagliata ad anno)</i> percepita in servizio dall'interessato/a; se il reddito della nuova attività da lavoro dipendente è superiore a tale limite, l'assegno straordinario e la contribuzione correlata vengono ridotti in maniera corrispondente.</p> <p><b>Esempio:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ultima retribuzione mensile lorda <i>(ragg. ad anno)</i> = € 2.200;</li> <li>▶ «assegno straordinario» mensile lordo = € 1.970;</li> <li>▶ reddito lordo mensile del nuovo lavoro dipendente, svolto nel periodo di permanenza nel Fondo = € 1.900;</li> <li>▷ decurtazione della misura dell'«assegno straordinario» mensile lordo, pari ad € 1.670.</li> </ul> <p><i>[nuova misura dell'assegno (1.970 – 1.670) = € 300].</i></p>                                                                                                                                                                              |
| <p><b>“ATTIVITA’ AUTONOMA NON IN CONCORRENZA”</b></p> <p>Redditi da lavoro autonomo percepiti da soggetti che svolgono attività non in concorrenza con il datore di lavoro <i>(dal quale il Lavoratore/trice si è dimesso per accedere al Fondo di Solidarietà di settore).</i></p>     | <p>L'«<b>assegno straordinario</b>» è cumulabile per l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione a carico del F.p.l.d. <i>(per il 2020, € 515,07)</i>, più il 50% dell'importo eccedente il minimo. La contribuzione correlata è ridotta in misura corrispondente.</p> <p>In ogni caso, l'ammontare dell'«<b>assegno straordinario</b>» ridotto sommato al reddito della nuova attività autonoma dovrà essere almeno pari all'importo intero del solo assegno.</p> <p><b>Esempio:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ «assegno straordinario» mensile lordo = € 1.970;</li> <li>▶ reddito lordo mensile del nuovo lavoro autonomo, svolto nel periodo di permanenza nel Fondo = € 2.000;</li> <li>▶ trattam. minimo mensile lordo di pensione INPS = € 515,07;</li> <li>– calcolo: <math>(1.970 - 515,07) : 2 = € 727,47</math>;</li> <li>▷ decurtazione della misura dell'«assegno straordinario» mensile lordo, pari ad € 727,47.</li> </ul> <p><i>[nuova misura dell'assegno (515,07 + 727,47) = € 1.242,53].</i></p> |

**NOTA BENE:** In base all'Accordo 2.04.2020, chi, fruendo degli «assegno straordinari» del Fondo, percepisce redditi da lavoro, autonomo o dipendente, per attività in concorrenza con UniCredit, perderà ogni agevolazione prevista dal Verbale d'incontro 2.04.2020 (cfr. l' **Appendice n.1** a pag.25).



## Allegato n.1

### I trattamenti previsti per gli/le aderenti al piano d'esodo 2.04.2020 che accedono alla Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà

Ai Lavoratori/trici che aderiranno ai piani d'esodo incentivati di cui all'Accordo 2.04.2020, per accedere alle "prestazioni straordinarie" del Fondo di Solidarietà di settore, verranno mantenute – finché saranno in servizio – tutte le normative di secondo livello.

Dopo di che, oltre alle prestazioni erogate dal Fondo di Solidarietà, gli stessi/e godranno, per tutto il periodo di permanenza nello stesso Fondo, dei seguenti trattamenti, garantiti da UniCredit:

| Tipologia di Lavoratori/trici<br>(riferimento all'articolo dell'Accordo 2.04.2020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nel periodo di permanenza nella Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nel periodo di pensionamento                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Personale che, maturando la finestra pensionistica entro il 01.01.2024 compreso, in alternativa all'esodo incentivato al pensionamento (di cui all'art.2, 1° comma), opta, entro giugno 2020, per l'adesione al piano d'esodo con accesso alle prestazioni della «Sezione Straordinaria» del Fondo di Solidarietà di settore da 01.08.2020 o da 01.10.2020 e per una permanenza massima nel Fondo di 41 mesi (art.2, 3° comma).</b>                                                                                                                                                                                   | Per tali Colleghi/ghe esodati, oltre al riconoscimento dello <b>incentivo stabilito dall'art.7, 8° comma</b> dell'Accordo 2.04.2020 (erogato con le <b>spettanze finali #</b> ), nel periodo di permanenza nella «Sezione Straordinaria» del Fondo di Solidarietà di settore (fino ad un massimo di <b>41 mesi</b> ) <b>si applicano le previsioni di cui all'Allegato 2 dell'Accordo 2.04.2020.</b>                                                | Per i <b>pensionati/te</b> si applicano le previsioni stabilite per il Personale in quiescenza. |
| <b>Personale che, maturando la finestra pensionistica entro il 01.06.2024 compreso (ed avendo già richiesto di aderire, pur rimanendo sospesi, alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà in base all'Accordo di Gruppo 1.02.2018), conferma la sua originaria adesione, presentando entro il 15.05.2020 le proprie dimissioni irrevocabili in modalità telematica, per poter così accedere alle prestazioni della «Sezione Straordinaria» del Fondo di Solidarietà di settore entro il 01.06.2020 e – quindi – con una permanenza massima nel Fondo di 43 mesi (art.6, 1° comma).</b>                      | Per tali Colleghi/ghe esodati, oltre al riconoscimento dello <b>incentivo stabilito dall'art.7, 8° comma</b> dell'Accordo 2.04.2020 (erogato con le <b>spettanze finali #</b> ), nel periodo di permanenza nella «Sezione Straordinaria» del Fondo di Solidarietà di settore (fino ad un massimo di <b>43 mesi</b> ) <b>si applicano le previsioni di cui all'Allegato 2 dell'Accordo 2.04.2020.</b>                                                | Per i <b>pensionati/te</b> si applicano le previsioni stabilite per il Personale in quiescenza. |
| <b>Personale che, maturando la finestra pensionistica entro il 01.06.2024 compreso (avendo anticipato, per effetto delle modifiche normative del 2019 sulla c.d. "aspettativa di vita", la propria finestra pensionistica entro il 01.06.2024, data finale di riferimento dell'Accordo di Gruppo 1.02.2018), aderisce, nei termini indicati da UniCredit (e comunque entro giugno 2020) al piano d'esodo incentivato con accesso alle prestazioni della «Sezione Straordinaria» del Fondo di Solidarietà di settore da 01.08.2020 o da 1.10.2020, con una permanenza massima nel Fondo di 46 mesi (art.6, 2° comma).</b> | Per tali Colleghi/ghe esodati, oltre al riconoscimento dello <b>incentivo stabilito dall'art.7, 8° comma</b> dell'Accordo 2.04.2020 (erogato con le <b>spettanze finali #</b> ), nel periodo di permanenza nella «Sezione Straordinaria» del Fondo di Solidarietà di settore (fino ad un massimo di <b>46 mesi</b> ) <b>si applicano le previsioni di cui all'Allegato 2 dell'Accordo 2.04.2020.</b>                                                | Per i <b>pensionati/te</b> si applicano le previsioni stabilite per il Personale in quiescenza. |
| <b>Personale che, maturando la finestra pensionistica entro il 01.12.2027 compreso, aderisce, entro giugno 2020, al piano d'esodo incentivato con accesso alle prestazioni della «Sezione Straordinaria» del Fondo di Solidarietà di settore a partire dal 1.10.2020, con una permanenza media nel Fondo di 54 mesi (art.7, 3° e 5° comma).**</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | Per tali Colleghi/ghe esodati, oltre al riconoscimento dello <b>incentivo stabilito dall'art.7, 8° comma</b> dell'Accordo 2.04.2020 (erogato con le <b>spettanze finali #</b> ), nel periodo di permanenza nella «Sezione Straordinaria» del Fondo di Solidarietà di settore (permanendo nel Fondo da un minimo di <b>45 mesi</b> fino ad un massimo di <b>60</b> ) <b>si applicano le previsioni di cui all'Allegato 2 dell'Accordo 2.04.2020.</b> | Per i <b>pensionati/te</b> si applicano le previsioni stabilite per il Personale in quiescenza. |

**#** Le "spettanze finali" sono le somme riguardanti la fine del rapporto di lavoro che, di norma, vengono regolate da un apposito bollettino di stipendio inviato il mese successivo a quello di cessazione dal servizio (ma il cui saldo viene accreditato sul conto corrente con valuta pari a quella della cessazione del rapporto di lavoro). Tali spettanze riguardano il T.F.R. non destinato a previdenza complementare, l'incentivo all'esodo, il rateo della 13°, il recupero del controvalore dei 41 buoni pasto riconosciuti anticipatamente a gennaio 2006 o (se successivo), all'atto dell'ingresso in una delle aziende del Gruppo, le trattenute per Addizionale Regionale e Comunale, eventuali altre voci connesse alla cessazione

**\*\*** **l'art.7, 5° comma dell'Accordo 2.04.2020** prevede che, nel caso in cui tutte le iniziative di esodi incentivati previste dall'Accordo 2.04.2020 e messe in atto nel corso del 2020/2021/2022 non dovessero cogliere l'obiettivo delle 5.200 riduzioni FTE prestabilite, si procederà, con un'apposita "seconda fase", a raccogliere anche le adesioni volontarie all'accesso nel Fondo di Solidarietà di Lavoratori/trici che maturino la finestra pensionistica nel corso del 2028 (iniziando dal primo quadrimestre e successivamente, laddove risultasse necessario, al secondo ed infine al terzo quadrimestre).



Pertanto, a norma del Verbale d'incontro 2.04.2020 (*vedi l' **Appendice n.1** a pag.25*) chi accederà al Fondo di Solidarietà, fruendo degli «assegni straordinari» in forma rateale, pur non essendo più dipendente, continuerà a beneficiare - durante il periodo di permanenza nel Fondo stesso - di quanto previsto, tempo per tempo, per chi è in servizio, con riferimento a:

### Trattamenti previsti dall'Allegato n.2 dell'Accordo 2.04.2020

⇒ **condizioni finanziarie e bancarie** vale a dire tutte le fattispecie previste per il Personale in servizio (escluse le sovvenzioni, che – essendo garantite dal T.F.R. – non possono più essere riconosciute dopo la cessazione dal servizio; **N.d.R.** per tale motivo, chi avesse in essere un finanziamento al tasso dell'1,25%, al momento della cessazione dovrà estinguerlo); una volta cessata la permanenza nel Fondo da parte degli esodati/e, avendo essi/e maturato il pensionamento, verranno loro applicate le condizioni previste per il Personale in quiescenza;

⇒ **assistenza sanitaria integrativa (Uni.C.A.), con onere a carico dell'azienda** fino al **31.12** dell'anno di decorrenza della pensione [**N.d.R.** nei fatti, l'iscrizione effettuata ovvero vigente come dipendente nell'anno di cessazione dal servizio ed ingresso nel Fondo di Solidarietà resta automaticamente operativa fino al 31 dicembre del biennio di validità del piano sanitario di Uni.C.A. (es. in caso di accesso al Fondo nel 2020, fino al 31.12.2021); per i successivi bienni di permanenza nel Fondo bisognerà, confermare l'iscrizione, ancorché con il solo contributo a carico dell'Azienda; ovviamente, in tale occasione, l'interessato/a potrà sempre optare fra le varie formule di copertura sanitaria tempo per tempo previste a favore del Personale in servizio di pari inquadramento, decidendo anche di aderire – con onere a proprio carico – ad eventuali formule di copertura “upgrade” o di iscrivere propri “familiari non a carico”, alle stesse condizioni previste per i dipendenti; nell'ultimo anno di permanenza nel Fondo, ancorché la cessazione dal Fondo stesso per pensionamento avvenga in corso d'anno, ad es. il 31.07.2023, l'iscrizione ad Uni.C.A. resterà in vigore fino alla fine dell'anno (nell'esempio già citato, fino al 31.12.2023)];

⇒ **previdenza complementare**, con relativo contributo del datore di lavoro, in presenza di versamento del contributo come Lavoratore/trice (previsione valida solo per le forme pensionistiche complementari a contribuzione definita a capitalizzazione individuale operanti nel Gruppo e alimentate da contribuzione a carico sia dell'Azienda che del Lavoratore/trice. Presupposto per beneficiare di tale contributo previdenziale da parte del datore di lavoro è che anche l'esodato/a continui a versare, nel periodo di permanenza nel Fondo, il “contributo previdenziale di base” statutariamente previsto a suo carico: proprio per questo, considerando che – nello stesso periodo – non sarà possibile variare la misura dell'aliquota contributiva previdenziale, è stato stabilito che, entro il giorno 10 del mese precedente alla cessazione, con accesso alla Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà, ciascun interessato/a possa modificare la propria aliquota contributiva, fermo il rispetto del limite minimo di contribuzione) **N.B.** l'Azienda si rende disponibile ad effettuare il versamento del contributo a suo carico – secondo le misure indicate – in un'unica soluzione al momento dell'accesso al Fondo di Solidarietà;

⇒ **copertura per i superstiti dei dipendenti deceduti** che, per gli esodati/e, copre le fattispecie di intervento economico in tutti i casi di morte ed in quelli di invalidità permanente a seguito di infortuni extraprofessionali;

⇒ **contributo familiare portatore di handicap** a partire dal 2020, in correlazione alla cessazione dal servizio per accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, ai Lavoratori/trici interessati sarà riconosciuto il contributo di € 2.500,00, secondo le regole previste per i Colleghi/ghe in servizio e per i pensionati/te del Fondo di Gruppo e destinatari di prestazione sotto forma di rendita (**N.d.R.** ovviamente la richiesta di tale contributo deve essere rinnovata annualmente anche dagli esodati/e interessati);

⇒ **copertura temporanea caso morte (TCM)** questo nuovo tipo di copertura (ancora da realizzare) è stato stabilito nel paragrafo “Nuove misure” dell'art.14 dell'Accordo 2.04.2020 ed è mirato all'estinzione del debito residuo dei mutui prima casa in essere con UniCredit, rientranti nella categoria dei “mutui dipendenti” (una volta operativa, tale copertura prevederà – in caso di premorienza dell'interessato/a – l'estinzione del debito residuo del mutuo di cui era titolare); la copertura sarà prevista per il Personale in servizio ed anche per i Colleghi/ghe che, in base all'Accordo 2.04.2020, aderiranno alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà di settore, limitatamente al periodo di permanenza nello stesso.

## Allegato n.2

### **L'“incentivo economico” previsto per chi accede alle «prestazioni straordinarie» del Fondo di Solidarietà di settore (art.7, 8° comma, dell'Accordo 2.04.2020)**

A ciascun/a aderente al piano d'esodo, con accesso alle “prestazioni straordinarie” del Fondo di Solidarietà sarà erogato un incentivo all'esodo in un'unica soluzione e ad integrazione del T.F.R. pari – nella sua misura lorda – a 2 mensilità, ferma la rinuncia al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva e subordinatamente alla sottoscrizione di apposito Verbale di Conciliazione in sede sindacale, così come all'assolvimento di tutti gli adempimenti a carico del Lavoratore/trice connessi alla presentazione delle “dimissioni telematiche”, secondo le normative tempo per tempo vigenti.

**Tale incentivo, verrà incrementato di 1 mensilità ove il Lavoratore/trice aderente al piano d'esodo s'impegni a far pervenire le proprie dimissioni telematiche entro un mese dalla richiesta dell'Azienda.**

L'incentivo in parola fa riferimento alla R.A.L. (*Retribuzione Annuale Lorda, con l'esclusione del V.A.P., del sistema incentivante, nonché di altre componenti variabili, quali, ed es., straordinari e diarie, ed eventuali patti di non concorrenza/stabilità corrisposti*).

La mensilità di riferimento da utilizzare per calcolare l'ammontare dell'incentivo delle **2 (o 3) mensilità** è data da 1/13° della R.A.L. del/la Collega aderente al piano (*il conteggio puntuale e definitivo dell'incentivo all'esodo sarà effettuato solo all'epoca dell'effettiva cessazione dal servizio in quanto basato sulla retribuzione annua lorda percepita a quel momento*).

Il suddetto incentivo sarà erogato in un'unica soluzione, sotto forma di una tantum aggiuntiva del T.F.R. (*e, quindi, soggetto a tassazione separata*), insieme alle altre spettanze finali.

In proposito, ricordiamo che, sulla base del Chiarimento a Verbale a margine dell'art.7 dell'Accordo 2.04.2020, **ogni Collega a tempo parziale interessato/a ad aderire alla “Sezione Straordinaria” del Fondo di Solidarietà – richiedendolo – può rientrare a tempo pieno il mese precedente a quello di accesso al Fondo.** Così facendo, l'interessato/a si vedrà riconosciuto un incentivo all'esodo nella misura prevista per la Lavoratrice/ore a tempo pieno, oltre a beneficiare di un maggior assegno straordinario nel periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà, collegato ai maggiori versamenti contributivi correlati all'AGO INPS.

## **ATTENZIONE:**

Invitiamo ciascun Iscritto/a direttamente interessato al piano d'esodo a leggere con estrema attenzione la documentazione che UniCredit ha inviato, con apposita e-mail, a tutti i/le potenziali aderenti, in particolare le F.A.Q. – domande/risposte più frequenti – utili ad approfondire i diversi aspetti relativi all'offerta d'esodo incentivato volontario.

Per necessita particolari è inoltre possibile contattare, direttamente per e-mail, l'apposita casella predisposta da Capogruppo: [UCIPENSINC@unicredit.eu](mailto:UCIPENSINC@unicredit.eu)

In ogni caso, facciamo presente che, per qualsiasi necessità di chiarimento e/o di supporto sulla materia, ogni nostro Segretario/ria R.S.A. locale è a disposizione degli Iscritti/le e dei Lavoratori/trici interessati/e.

## Allegato n.3

### PRO- MEMORIA su alcuni aspetti relativi alla previdenza complementare che possono interessare gli esodati/e

Gli/le aderenti alle prestazioni della «Sezione Straordinaria» del Fondo di Solidarietà che sono **iscritti alla Sezione I del Fondo Pensione di Gruppo** (già dipendenti ex-Credit) al momento della cessazione dal servizio, possono fare richiesta di pensione al Fondo se in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- ➔ 60 anni compiuti di età per gli uomini o 55 per le donne, con almeno 15 anni di partecipazione e di contribuzione al Fondo (c.d. "pensione di vecchiaia");
- ➔ oppure, in mancanza dei suddetti requisiti, 35 anni di partecipazione e di contribuzione al Fondo (c.d. "pensione di anzianità"; in tal caso alla pensione maturata verranno applicati i coefficienti di riduzione di cui all'Allegato 1 dello Statuto).

In proposito, l'interessato/a può, innanzitutto, richiedere informazioni riguardanti la gestione della propria posizione previdenziale all'indirizzo e-mail [pensionfunds@unicredit.eu](mailto:pensionfunds@unicredit.eu) (**N.d.R.** Gli anni di iscrizione e di contribuzione al Fondo sono verificabili sull'estratto conto del Fondo accedendo all'area riservata del sito del Fondo Pensione di Gruppo: [www.fpunicredit.eu](http://www.fpunicredit.eu)).

Se si decide di chiedere la prestazione finale del Fondo, poiché ciò interrompe la contribuzione (sia individuale che aziendale), si deve segnalarlo all'Azienda ai fini della richiesta di cessazione di tali contribuzioni, scrivendo all'indirizzo e-mail: [UCIPENSINC@unicredit.eu](mailto:UCIPENSINC@unicredit.eu).

Una volta deciso, per richiedere la pensione, si deve compilare il modulo "Prestazioni" (scaricabile dal sito: [www.fpunicredit.eu](http://www.fpunicredit.eu), sezione Modulistica > Personale iscritto alla Sez. I) ed inviarlo al Fondo di Gruppo tramite:

- e-mail, previa scansione, all'indirizzo: [pensionfunds@unicredit.eu](mailto:pensionfunds@unicredit.eu) (soluzione preferibile in questa fase);
- oppure, per posta ordinaria, all'indirizzo indicato sul modulo.

**Attenzione:** è indispensabile indicare nel modulo un indirizzo e-mail personale per successive eventuali comunicazione da parte del Fondo e compilare, se necessario, il modulo di autorizzazione alla privacy, nonché indicare il regime fiscale scelto direttamente sul modulo di richiesta.

Come noto, in presenza dei suddetti requisiti per la pensione integrativa, agli **iscritti alla Sezione I del Fondo Pensione di Gruppo** (già dipendenti ex-Credit) la prestazione finale viene erogata in forma periodica, quale **rendita pensionistica integrativa**.\*

\* **Nota sulla fiscalità della rendita:** una volta effettuato il calcolo della pensione lorda dell'iscritto/a, sulla base di quanto previsto all'art.25 dello Statuto, per definire l'ammontare del netto spettante, si deve applicare la relativa tassazione, considerando che, nella previdenza complementare, i montanti/trattamenti sono assoggettati a regole fiscali diverse, a seconda del tempo in cui gli stessi sono stati costituiti. Il trattamento complessivo lordo esistente va, quindi, suddiviso in tre parti, a ciascuna delle quali applicare la prevista regola fiscale: - **Montante K1:** pensione maturata fino al 31.12.2000; - **Montante K2:** pensione maturata dal 01.01.2001 al 31.12. 2006; - **Montante K3:** pensione maturata dal 01.01.2007 in poi.

#### Schema della fiscalità applicata alla prestazione finale in rendita per un "vecchio iscritto" (entro il 28.04.1993)

| Periodo di accumulo della posizione | Montante K1<br>fino al 31.12.2000                                | Montante K2<br>dall'1.01.2001 al 31.12.2006                                                                        | Montante K3<br>dall'1.01.2007 in poi                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tassazione della pensione lorda     | Tassazione ordinaria IRPEF sull'87,5% della rendita <sup>^</sup> | Tassazione ordinaria IRPEF della rendita al netto dei rendimenti maturati (già tassati anno per anno) <sup>^</sup> | Imposta sostitutiva sulla rendita del 15% (ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione al Fondo oltre il 15° fino ad un minimo del 9%), al netto dei rendimenti maturati (già tassati anno per anno) |

#### Schema della fiscalità applicata alla prestazione finale in rendita per un "nuovo iscritto" (dal 29.04.1993)

| Periodo di accumulo della posizione | Montante K1<br>fino al 31.12.2000                                | Montante K2<br>dall'1.01.2001 al 31.12.2006                                                                        | Montante K3<br>dall'1.01.2007 in poi                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tassazione della pensione lorda     | Tassazione ordinaria IRPEF sull'87,5% della rendita <sup>^</sup> | Tassazione ordinaria IRPEF della rendita al netto dei rendimenti maturati (già tassati anno per anno) <sup>^</sup> | Imposta sulla rendita del 15% (ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione al Fondo oltre il 15° e fino ad un minimo del 9%), al netto dei rendimenti maturati (già tassati anno per anno) |

<sup>^</sup> gli imponibili soggetti a tassazione ordinaria IRPEF sono assoggettati anche alle addizionali regionali e comunali, diversamente dall'imponibile del Montante K3. In tale tipo di tassazione, il montante imponibile si cumula ad eventuali altri redditi percepiti nell'anno, escluso l'assegno straordinario.

Gli/le aderenti alle prestazioni della «Sezione Straordinaria» del Fondo di Solidarietà che risultano **iscritti alla Sezione II del Fondo Pensione di Gruppo** (o ad altro Fondo di Previdenza complementare a capitalizzazione individuale a cui possono essere iscritti i/le dipendenti del Gruppo, con contributo a carico del datore di lavoro) mantengono la loro posizione individuale presso tale fondo di previdenza, che continuerà ad essere alimentata con i contributi dell'iscritto/a e dell'Azienda durante tutto il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà sino al raggiungimento dei requisiti per la pensione INPS, allorquando normalmente potrà essere richiesta la prestazione finale.

Al momento della cessazione dal servizio e durante tutto il periodo in cui restano esodati/e, gli/le aderenti alle prestazioni della «Sezione Straordinaria» del Fondo di Solidarietà di settore **iscritti alla Sezione II del Fondo Pensione di Gruppo** (o altro Fondo di Previdenza complementare a capitalizzazione individuale a cui possono essere iscritti i/le dipendenti del Gruppo, con contributo a carico del datore di lavoro) possono esercitare le seguenti opzioni:

- ➔ riscattare il 50% della posizione individuale\*\* (**N.d.R.** vedi nota relativa alla fiscalità del riscatto a pag.24);
- ➔ riscattare l'ulteriore 50%\*\* (**N.d.R.** vedi nota relativa alla fiscalità del riscatto a pag.24 del presente opuscolo).

Se si decide di chiedere il riscatto dell'intera posizione individuale (50% + 50%), poiché ciò interrompe la contribuzione (sia individuale che aziendale), si deve segnalarlo all'Azienda ai fini della richiesta cessazione di tali contribuzioni, scrivendo all'indirizzo e-mail: [UCIPENSINC@unicredit.eu](mailto:UCIPENSINC@unicredit.eu).

Per chiedere il riscatto parziale o totale al Fondo di Gruppo, è necessario compilare il modulo "Prestazioni iscritti sezione II" (scaricabile dal sito: [www.fpunicredit.eu](http://www.fpunicredit.eu), sezione Modulistica > Personale iscritto alla Sez. II) ed inviarlo al Fondo di Gruppo tramite:

- e-mail, previa scansione, all'indirizzo: [pensionfunds@unicredit.eu](mailto:pensionfunds@unicredit.eu) (soluzione preferibile in questa fase);
- oppure, per posta ordinaria, all'indirizzo indicato sul modulo.

**Attenzione:** è indispensabile indicare nel modulo un indirizzo e-mail personale per successive eventuali comunicazioni da parte del Fondo.

**NOTA BENE:** Durante la permanenza nel Fondo di Solidarietà, gli esodati/e **iscritti alla Sezione II del Fondo Pensione di Gruppo** (o altro Fondo di Previdenza complementare a capitalizzazione individuale a cui possono essere iscritti i/le dipendenti del Gruppo, con contributo a carico del datore di lavoro) hanno anche la possibilità di richiedere al proprio Fondo la **RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)**, una forma di «prestazione anticipata» della previdenza complementare con caratteristiche molto flessibili ed un trattamento fiscale alquanto agevolato (**N.d.R.** s'invitano gli esodati/e iscritti al Fondo Pensione di Gruppo a leggere il Regolamento della RITA, scaricabile dal sito: [www.fpunicredit.eu](http://www.fpunicredit.eu), sezione Normativa e documentazione istituzionale > Regolamenti > Regolamento RITA).

Di fatto, la **RITA** è l'anticipazione frazionata (in un numero variabile di rate trimestrali) della prestazione finale della posizione previdenziale a capitalizzazione individuale accumulata nel tempo, che un esodato/a (ma anche un pensionato/a che abbia maturato il suo trattamento pensionistico anticipatamente rispetto alla pensione di vecchiaia) a cui manchino non più di 5 anni (o 10, in caso di inattività lavorativa da almeno 24 mesi) al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia (ad oggi, 67 anni) e che possa far valere almeno 20 anni di contributi INPS (o similare) e risulti iscritto da almeno 5 anni alla previdenza complementare, può decidere di richiedere al Fondo Pensione di appartenenza. In tal modo, la posizione previdenziale accumulata verrà rimborsata all'interessato/a in rate trimestrali a partire dall'accettazione della richiesta e fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia.

La RITA può essere richiesta in misura parziale, oltre che totale, ed una volta ottenuta se ne può anche chiedere la successiva revoca. Sull'intero ammontare della RITA viene applicata un'imposta sostitutiva del 15%. Tale imposta si riduce dello 0,30% fino ad arrivare ad un'aliquota minima del 9% per ogni anno di partecipazione al Fondo Pensione di appartenenza dopo il 15°. Quindi per chi, alla data dell'1.01.2007 vantava 15 o più anni di iscrizione alla previdenza complementare, tale imposta, quest'anno (nel 2020), applica un'aliquota pari all'11,10%. Si tratta, pertanto, di un trattamento fiscale particolarmente favorevole, soprattutto per chi sia iscritto ad un fondo di previdenza complementare a capitalizzazione individuale da parecchi anni.

**ATTENZIONE:** le indicazioni fornite agli Iscritti/e al Fondo Pensione di Gruppo rispetto alle modalità pratiche/procedurali volte a richiedere un'eventuale rendita pensionistica e/o riscatto per mobilità e/o per "cause



diverse”, nonché RITA, possono essere utilmente ricavate, riguardo a qualsiasi altro “Fondo di Previdenza complementare a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale” cui i/le dipendenti del Gruppo risultino Iscritti/e con contributo a carico del datore di lavoro, consultando direttamente il **sito internet del Fondo Pensione di appartenenza**.

**\*\* Nota sulla fiscalità del riscatto:** lo zainetto accumulato nel corso della “vita previdenziale” dell’iscritto/a viene tassato sulla base delle diverse regole fiscali vigenti nel tempo. Al riguardo, l’ammontare esistente della propria posizione previdenziale individuale viene suddiviso in tre periodi distinti, cui si applicano le specifiche regole fiscali: - Montante **K1**: fino al 31.12.2000; - Montante **K2**: dal 01.01.2001 al 31.12. 2006; - Montante **K3**: dal 01.01.2007 in poi. Nel caso dei **riscatti**, le somme riconosciute vengono scomputate partendo dai periodi più vecchi in poi (cioè prima si utilizza l’ammontare di K1, poi quello di K2 ed, infine, quello di K3).

**Schema della fiscalità che viene applicata nel caso di riscatto da parte di un “vecchio iscritto” (entro il 28.04.1993)**

| Motivazione riscatto | Misura riscatto | Montante K1<br>fino al 31.12.2000                                                                                                                          | Montante K2<br>dall’1.01.01 al 31.12.06                                                                                                                            | Montante K3<br>dall’1.01.2007 in poi                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mobilità             | 50%             | Tassazione separata con aliquota del TFR , al netto dei contributi versati dall’iscritto (nel limite del 4% della RAL) e della c.d. “franchigia TFR” ° (1) | Tassazione separata con aliquota interna al fondo pensione, al netto dei rendimenti maturati (già tassati anno per anno) e dei contributi non dedotti (esenti) (2) | Imposta sostitutiva sulla rendita del 15% (ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione al Fondo oltre il 15° fino ad un minimo del 9%), al netto dei rendimenti maturati (già tassati anno per anno) e dei contributi non dedotti (esenti) |
| Cause diverse        | 50%             | Tassazione separata con aliquota del TFR , al netto dei contributi versati dall’iscritto (nel limite del 4% della RAL) e della c.d. “franchigia TFR” ° (1) | Tassazione ordinaria IRPEF (3)                                                                                                                                     | Imposta sostitutiva fissa del 23%                                                                                                                                                                                                                  |

**Schema della fiscalità che viene applicata nel caso di riscatto da parte di un “nuovo iscritto” (dal 29.04.1993)**

| Motivazione riscatto | Misura riscatto | Montante K1<br>fino al 31.12.2000                                                                                                                                          | Montante K2<br>dall’1.01.01 al 31.12.06                                                                                                                            | Montante K3<br>dall’1.01.2007 in poi                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mobilità             | 50%             | Tassazione separata con aliquota interna al fondo pensione, al netto dei contributi versati dall’iscritto (nel limite del 4% della RAL) e della c.d. “franchigia TFR” °(2) | Tassazione separata con aliquota interna al fondo pensione, al netto dei rendimenti maturati (già tassati anno per anno) e dei contributi non dedotti (esenti) (2) | Imposta sostitutiva sulla rendita del 15% (ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione al Fondo oltre il 15° fino ad un minimo del 9%), al netto dei rendimenti maturati (già tassati anno per anno) e dei contributi non dedotti (esenti) |
| Cause diverse        | 50%             | Tassazione separata con aliquota interna al fondo pensione, al netto dei contributi versati dall’iscritto (nel limite del 4% della RAL) e della c.d. “franchigia TFR” °(2) | Tassazione ordinaria IRPEF (3)                                                                                                                                     | Imposta sostitutiva fissa al 23%                                                                                                                                                                                                                   |

(1) **Tassazione con aliquota del TFR:** è una “tassazione separata” applicata sulla base delle aliquote ordinarie IRPEF, senza possibilità di detrazioni e deduzioni;

(2) **Tassazione con aliquota interna al Fondo pensione:** è una “tassazione separata” così ottenuta: si moltiplica il montante considerato per il coefficiente fisso di 12, si divide il relativo risultato per il numero di anni e frazione d’anno di partecipazione al fondo; sull’imponibile risultante si applicano le aliquote ordinarie IRPEF: l’imposta ottenuta, rapportata al montante, costituisce l’aliquota interna applicabile.

(3) **Tassazione ordinaria:** in tale tipo tassazione, diversamente dagli altri quattro regimi fiscali applicabili, il montante assoggettato si cumula ad eventuali altri redditi ordinari percepiti nell’anno del riscatto (fermo restando che l’assegno straordinario del Fondo di Solidarietà non costituisce reddito soggetto ad IRPEF); i montanti imponibili soggetti a tassazione ordinaria IRPEF sono assoggettati anche alle addizionali regionali e comunali;

° **C.d. “franchigia T.F.R.:** ovviamente, la deduzione annuale di tale franchigia si applica nel caso in cui l’iscritto/a abbia destinato, nel periodo considerato, il proprio TFR a previdenza complementare.



## Appendice 1:

### ***Allegato n.2 all'Accordo 2.04.2020***

#### ***Verbale di incontro sulle agevolazioni previste a favore del Personale di UniCredit che fruisce degli "assegni straordinari" in forma rateale del Fondo di Solidarietà di settore***

Il giorno 2 aprile 2020, in Milano

UniCredit/Aziende del Gruppo,

e le Organizzazioni Sindacali FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN

col presente Verbale le Parti intendono definire le seguenti agevolazioni a favore di coloro che, cessato il rapporto di lavoro con le Aziende del Gruppo UniCredit, fruiscono degli assegni straordinari in forma rateale per il sostegno al reddito a carico del "Fondo di Solidarietà" di settore (di seguito "personale interessato").

#### **Condizioni finanziarie/bancarie**

Il personale interessato beneficerà, sino alla data di decorrenza del trattamento di pensione INPS o Ente assimilato, delle condizioni bancarie e creditizie agevolate tempo per tempo in essere a favore del personale in servizio (escluse le sovvenzioni). Dopo tale momento varranno le condizioni previste per i Lavoratori in quiescenza.

#### **Assistenza sanitaria**

Al Personale oggetto del presente Verbale già aderente alle forme di copertura assistenziale presenti nel Gruppo saranno garantite – a richiesta – le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa previste tempo per tempo a favore del personale in servizio avente il medesimo inquadramento. L'Azienda si impegna a mantenere a proprio carico – sino alla scadenza successiva alla data di decorrenza della pensione e fermo restando gli eventuali contributi a carico dell'interessato – il relativo contributo da essa sostenuto per il personale in servizio.

#### **Previdenza complementare**

In correlazione alla cessazione dal servizio per l'accesso alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di Solidarietà, i Lavoratori/trici interessati manterranno l'iscrizione alla forma pensionistica complementare di appartenenza fino alla maturazione dei requisiti AGO.

In relazione a quanto precede, per tutto il periodo intercorrente tra l'accesso al Fondo di Solidarietà e la maturazione dei requisiti AGO, verrà mantenuto il versamento della contribuzione a carico dell'Azienda e del Lavoratore/trice interessato, nelle stesse misure e con le medesime basi imponibili in atto al momento dell'accesso al Fondo di Solidarietà.

Si conferma che, in favore di coloro che provvederanno - secondo quanto previsto negli Accordi del 12 settembre 2019 e 15 novembre 2019 - alla trasformazione della propria posizione previdenziale da capitalizzazione collettiva o prestazione definita a capitalizzazione individuale, la contribuzione verrà versata secondo le misure definite in dette intese.

#### **DICHIARAZIONE AZIENDALE**

In riferimento a quanto sopra, l'Azienda si rende disponibile ad effettuare il versamento del contributo a proprio carico - secondo le misure indicate - in un'unica soluzione al momento dell'accesso al Fondo di Solidarietà.

#### **TFR maturato entro il 31 dicembre 2006**

In accoglimento dell'istanza delle Organizzazioni Sindacali, l'Azienda, ricorrendone i presupposti tecnici e compatibilmente con le norme di legge, procederà ad una valutazione circa la fattibilità del conferimento – su richiesta del singolo – al Fondo di Gruppo (Sezione a contribuzione) delle quote del

Trattamento di Fine Rapporto maturate entro il 31 dicembre 2006 ed accantonate presso l'Azienda in luogo della liquidazione all'atto della cessazione. In merito le Parti si incontreranno entro 30 giorni dalla data odierna.

#### NORMA TRANSITORIA

In via eccezionale, a favore dei dipendenti che aderiscano alla Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà di Settore, sarà consentito di richiedere, entro il giorno 10 dell'ultimo mese che precede l'ingresso nel Fondo in parola, la modifica della misura dell'aliquota contributiva a proprio carico relativa all'iscrizione a forme pensionistiche complementari a capitalizzazione individuale, ferma la misura minima di contribuzione per le stesse prevista. L'Azienda provvederà a fornire opportuna informativa circa le modalità attuative.

#### **Copertura per i superstiti dei dipendenti deceduti**

In correlazione alla cessazione dal servizio per l'accesso alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di Solidarietà, i Lavoratori/trici interessati manterranno le coperture in parola tempo per tempo applicate al personale in servizio.

#### **Contributo familiare portatore di handicap**

A far data dal corrente anno, in correlazione alla cessazione dal servizio per l'accesso alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di Solidarietà, ai Lavoratori/trici interessati verrà riconosciuto il contributo di € 2.500,00 nel caso abbiano il coniuge/parte dell'unione civile e/o i figli compro-messi nella propria integrità somatopsichica, in conseguenza di grave minorazione fisica o psichica, congenita od acquisita (ai sensi dell'art.3, comma 3, L.104/92).

\*\*\*

Le previsioni del presente Verbale si intendono valide a condizione che il personale interessato:

- ➡fruisca degli assegni in forma rateale del Fondo di Solidarietà;
- ➡mantenga in essere presso UniCredit il rapporto di conto corrente sul quale farà accreditare gli assegni straordinari di sostegno al reddito;
- ➡non percepisca redditi da attività, dipendente o autonoma, prestata a favore dei soggetti che svolgono attività in concorrenza con l'Azienda di attuale appartenenza e per le quali l'art.11 del D.M. n.83486 del 28 luglio 2014 prevede la sospensione dell'erogazione degli assegni straordinari e del versamento dei contributi figurativi.

In ogni caso le previsioni del presente Verbale troveranno applicazione per ciascun interessato confluito nel Fondo di Solidarietà fino all'ultimo mese di percezione dell'assegno straordinario erogato dal Fondo stesso. Da quel momento varranno le condizioni previste per i lavoratori in quiescenza.

## Appendice 2:

### **L'iscrizione al Sindacato FISAC/CGIL nel Fondo di Solidarietà di settore**

I Lavoratori/trici che fruiscono dell'assegno straordinario hanno la facoltà di aderire a una delle Organizzazioni Sindacali di settore: nella modulistica per la richiesta di accesso al Fondo è inclusa la sezione "Delega per la riscossione dei contributi associativi sindacali" compilando la quale gli Iscritti/e potranno confermare l'adesione alla FISAC/CGIL.

La dicitura da riportare è: **FISAC/CGIL 1/B.**

Oltre a ciò, per riconfermare l'iscrizione al nostro sindacato, gli interessati/e dovranno anche compilare e sottoscrivere un'apposita delega d'iscrizione alla FISAC/CGIL che verrà loro fornita dal Segretario/ria R.S.A. FISAC di riferimento.